

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRORDINARIA DEI SOCI DELLA
ODV "PROGETTO ALICE UNIVERSAL EDUCATION SCHOOL"**

Ordine del giorno:

- Approvazione Nuovo Statuto
- Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti soci nelle persone dei sigg.:

Montevecchi Agata (Presidente c.d.)

Giacomin Valentino (Vice presidente c.d.)

Giordan Marco (Consigliere)

Mariano Vanda, Giacomini Emanuele, Piovella Francesca, Montevecchi Donata, Montevecchi Francesco, Panella Cinzia, Della Marina Matteo.

La riunione ha inizio alle ore 19.30 in prima convocazione. Prende la parola il Presidente, sig.ra Montevecchi Agata proponendo come segretario dell'Assemblea la sig.ra Montevecchi Donata che accetta. Il Presidente, passa poi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ribadendo la necessità di approvazione del nuovo Statuto a seguito di segnalazione ricevuta dall'ufficio RUNTS relativamente agli articoli 1 e 12.

Il Presidente prosegue quindi con la lettura del nuovo Statuto. Dopo ampia discussione tra i soci, lo Statuto viene approvato per alzata di mano e all'unanimità da tutti i presenti. Tale Statuto verrà sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Udine.

Non essendoci altro da discutere, l'Assemblea viene chiusa alle ore 20.50.

Cividale del Friuli, 19 giugno 2025

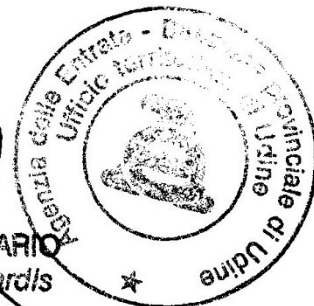
Il Presidente
Montevecchi Agata



Il Segretario
Montevecchi Donata



REGISTRATO A UDINE IL 24 GIU. 2025
AL N° 1082 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro 8.851,00
* firma su delega della Direzione Provinciale
Gloria Prete
FUNZIONARIO
Marco Bernardis



ALLEGATO ALLETTA N°

REGISTRATO A UDINE

SERIE 3 - PRIVATI

1082
24 GIU. 2025

* firma su delega della Dirigente Provinciale
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis

STATUTO DELL'ODV PROGETTO ALICE UNIVERSAL EDUCATION SCHOOL

ART. 1 (Denominazione e sede)

1.1 - E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e delle leggi regionali in vigore l'Organizzazione di volontariato denominata:

"ODV PROGETTO ALICE UNIVERSAL EDUCATION SCHOOL".

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica, apolitica e aconfessionale.

1.2 - L' ODV PROGETTO ALICE UNIVERSAL EDUCATION SCHOOL è l'evoluzione dell'associazione Onlus denominata "Progetto Alice Universal Education School Onlus" costituita a Cividale del Friuli in data 12/06/2007 con rogito del notaio dott. Antonio Cevaro, Rep.45542, fasc. 16048, modificato in data 17/10/2014 con atto 7889, serie 3, privata N.A. depositato presso l'Agenzia Entrate di Udine.

1.3 - L'organizzazione ha sede legale in via Piave 34, nel comune di Cividale del Friuli. L'organizzazione potrà istituire sedi secondarie o unità locali.

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria fintanto che il trasferimento avvenga all'interno dello stesso comune, ma comporta l'obbligo di comunicazione della variazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

5.1 - L'organizzazione nasce, in particolar modo, per sostenere le scuole fondate in India da due insegnanti di Treviso, Valentino Giacomini e Luigina De Biase. Quest'ultimi hanno creato in India l'ONG "Progetto Alice" riconosciuta dal governo indiano e registrata nel settembre 1994 a Varanasi. Questa ONG è anche denominata "Awakening Special Universal Education". Il Progetto definisce i contenuti e i metodi di un nuovo paradigma educativo per tutte le scuole. Obiettivo dell'Organizzazione è quello di diffondere tale metodo anche in Italia oltre che dedicarsi agli aiuti alle persone in difficoltà.

5.2 - L'organizzazione, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5.3 - L'organizzazione è iscritta all'anagrafe Onlus e al Registro Regionale del volontariato.

5.4 - Le attività che si propone di svolgere, sono:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni (lett. a);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h)
- Formazione universitaria e post universitaria (lett.g);

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11/08/2014 n. 125 e successive modificazioni (lett. n);
- Beneficenza, sostegno a distanza o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, D.lgs 117/2017 (lett. u);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- Lett. a) Attivazione di un punto di ascolto telefonico e in presenza per le persone in difficoltà con successivo indirizzo delle persone ai vari centri preposti;
- Lett. d) Corsi di diffusione e formazione di un nuovo metodo educativo denominato "Progetto Alice di Valentino Giacomini";
- Lett. h) ricerca scientifica su metodi educativi dalla scuola materna all'università;
- Lett. g) applicazione del metodo "Progetto Alice" ai corsi Universitari e post universitari;
- Lett. i) Scrittura di libri, dispense e materiale scolastico e loro pubblicazione attinente al metodo "Progetto Alice";
- - Lett. l) Attivazione di seminari e corsi di formazione extra-scolastica;
- Lett. n) Cooperazione Italia-India per il sostegno delle scuole a capo della ONG denominata "Awakening Special Universal Education" con sede in India e di monasteri tibetani presenti in India e in Nepal.
- Lett. u) Beneficenza per i bambini poveri dell'India e le loro famiglie.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5.5 - L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

5.6 - L'organizzazione di volontariato opera nel territorio nazionale e internazionale.

ART. 6 **(Ammissione)**

L'adesione all'organizzazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e ne condivida le finalità e, mosso da spirito di solidarietà, si impegni concretamente per realizzarle. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio di amministrazione deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

I soci dell'ODV si distinguono in :

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Sostenitori;
- c) Soci Onorari.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono soci onorari i soci che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, per particolari meriti acquisiti nella vita dell'ODV.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso presentando le dimissioni.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Tutti i soci hanno pari dignità umana, sociale e gli stessi diritti.

Tutti i soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- i soci Ordinari e Sostenitori di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito; i soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

Il socio volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Al socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata al socio escluso in forma scritta. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e dovrà essere comunicata in forma scritta.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti nel libro soci 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa.

Essa è l'organo sovrano. Ogni socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota versata.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio di amministrazione lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza e il voto favorevole di almeno il 75% dei soci. Per le ulteriori operazioni straordinarie che si dovessero rendere necessarie viene richiesto il medesimo quorum previsto per la modifica dello statuto.

ART. 16
(Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio di amministrazione è formato da un numero dispari che va da 3 a 5 componenti, eletti dall'assemblea tra i soci, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, ed almeno tre volte all'anno.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:

i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva

per l'integrazione del Consiglio di amministrazione, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei soci del Consiglio di amministrazione sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione dei soci,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, facendone richiesta scritta al consiglio di amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

ART. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Cividale del Friuli, 19 giugno 2025

Il Presidente





DIREZIONE PROVINCIALE DI: UDINE

UFFICIO TERRITORIALE DI: UDINE

Registrazione di Atto Privato

Il 24/06/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIQ, serie 3, numero 1082

data di stipula: 19/06/2025

ident.vo telematico: TIQ25L001082000AA per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94103860303				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: